



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Lecce - Sezione III civile - nella persona del giudice, dr. Paolo Moroni, all'esito dell'udienza del 15 settembre 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 9259 del ruolo generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.

promosso da

M. ~~_____~~ srl, rappr.ta e difesa dall'avv. Matteo Sances per procura allegata telematicamente all'atto di citazione;

-attore/opponente-

contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione;

-convenuta/opposta-

-contumace-

Conclusioni:

All'ultima udienza del 15 settembre scorso il difensore comparso per M. ~~_____~~ srl ha concluso riportandosi a quanto argomentato in citazione ed insistendo per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 19.6.2019 da Agenzia delle Entrate – Riscossione ex art. 72bis d.p.r. 602/1973 (cod. identif. fascicolo 59/2019/~~_____~~ – cod. identif. proc. esecutiva 0598420~~_____~~).

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato M. ~~_____~~ srl promuoveva opposizione all'esecuzione deducendo, nell'ordine:

- di avere ricevuto a mezzo PEC in data 9.4.2019 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 059762019~~_____~~ per il pagamento della cartella esattoriale n. 0592018~~_____~~ di € 94.556,55 e di altri avvisi di addebito;
- di avere inoltrato in data 10.5.2019 a mezzo di lett. racc.ta richiesta di sospensione della procedura di riscossione per detta cartella di pagamento secondo quanto pure indicato a p. 7 della stessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- di avere comunque ricevuto da ADER, in data 19.6.2019, atto di pignoramento presso terzi anche con riguardo, tra le altre pretese di pagamento, alla cartella in questione;
- di avere proposto in data 2.7.2019 formale istanza di sospensione dell'esecuzione al G.E. che con ordinanza pubblicata l'8.8.2019, pure concedendo termine per la riassunzione nel merito del giudizio, sospendeva l'esecuzione con riferimento sempre alla cartella di pagamento n. 0592018~~_____~~

Deducava la difesa di M. ~~_____~~ srl quali motivi di illegittimità del



pignoramento:

- la nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo PEC con l'invio di un file in formato ".pdf" non sottoscritto digitalmente e privo dell'attestazione di conformità al documento originale in contrasto con le previsioni del CAD;
- la violazione dell'art. 1, commi 537-544, L. 228/2012 per avere ADER dato corso al pignoramento in costanza degli effetti sospensivi della procedura di riscossione prodottisi a seguito di presentazione di istanza per la verifica della debenza delle somme pretese;
- l'illegittimità della pretesa di pagamento con riguardo agli interessi di mora, quantificati senza la chiara indicazione dei criteri di calcolo.

Per tutte le doglianze indicate concludeva M  srl per l'annullamento "dell'INTERO" atto di pignoramento.

Contumace Agenzia delle Entrate – Riscossione, tenuta la prima udienza a mezzo di trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), L. 27/2020, con ordinanza del 7 luglio scorso la causa è stata inoltrata per la fase decisionale per l'udienza del 15 settembre scorso all'esito della quale la stessa è stata introita per essere decisa nei termini che seguono.

Tanto premesso, la domanda della società opponente risulta parzialmente fondata e deve trovare accoglimento seppure nei termini e nei limiti che seguono.

In primis, va disattesa l'eccezione di nullità delle notifica dell'atto di pignoramento sulla scorta dell'orientamento, già richiamato il giudice della fase incidentale di sospensione, della Suprema Corte secondo cui *l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 – Ministero della Giustizia in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".* (Cass. Sez. 6-5 ord. 5.3.2019 n. 6417, in motivazione pp. 4 - 5).

Dunque, nel caso di specie, anche qualora non si volesse considerare l'equiparazione del formato ".pdf" con il formato ".p7m", M  srl, impugnando l'atto di pignoramento presso terzi notificato a mezzo PEC in data 19.6.2019, ha sanato ogni eventuale profilo di nullità del procedimento notificatorio per raggiungimento dello scopo al quale l'atto era preordinato ex art. 156 cod.proc.civ.

A diverso esito deve pervenirsi quanto al secondo motivo di doglianza, che risulta meritevole di positivo apprezzamento.

L'art. 1, comma 537, L. 218/2012 prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi... sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538";, quest'ultimo sua volta dispone che "Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di



pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessarti: e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore ...".

Tanto premesso, la società opponente ha documentalmente provato di avere presentato il 15.4.2019, pochi giorni dopo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la dichiarazione di cui al comma 538 richiamato ed in cui dava atto di avere effettuato il pagamento del dovuto per la cartella n. 0592018 [REDACTED] allegando le ricevute dei versamenti di volta in volta effettuati [doc. n. 2, in fasc. attore/opponente].

Ciò nonostante ADER aveva comunque dato corso, il successivo 19.6.2019, alla notifica del pignoramento anche con riferimento alla predetta cartella di pagamento, intraprendendo illegittimamente – *in parte qua* – la procedura esecutiva.

Per la ragione evidenziata, l'atto di pignoramento va annullato e seppure con riferimento esclusivo alla riscossione della cartella n. 0592018 [REDACTED] ed ai suoi accessori.

Quanto al vizio relativo al calcolo degli interessi di mora, va evidenziato come *"In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica."* [Cass. Sez. 5, ord. 27.3.2019 n. 8508].

Orbene, evidenziato che non risultano prodotte in atti la cartella di pagamento n. 0592018 [REDACTED] e neanche gli avvisi di addebito indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria, su cui sono indicati nei dettagli gli importi dovuti per interessi e sanzioni, va anche rilevato come nell'atto di pignoramento sono state indicate le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per cui si è proceduto ed è stato riportato il riferimento normativo per il calcolo degli interessi moratori [art. 30 d.p.r. 602/1973], nemmeno avendo l'attore/opponente dedotto nello specifico in che errore sia incorsa l'Agenzia di Riscossione.

In conclusione, rigettata ogni altra domanda, l'atto di pignoramento impugnato, impregiudicato nel resto, va annullato limitatamente alla cartella di pagamento n. 0592018 [REDACTED].

Quanto alle spese del presente giudizio, accolta parzialmente la domanda, per solo uno dei titoli e per un importo di molto parziale [per € 94.556,55] rispetto alla somma di cui al pignoramento oggetto della presente indagine [€ 418.015,49], ricorrono gli estremi per una compensarle per una frazione pressoché corrispondente, pari a 3/4, con condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione a rifonderle a M [REDACTED] srl per il residuo quarto, da liquidare, con distrazione in favore del procuratore della stessa società, alla stregua dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 in prossimità dei minimi dei parametri previsti per i giudizi ordinari di valore fino a 520 mila euro e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale [parametri medi, rispettivamente: € 3.375,00 - € 2.227,00 - € 5.870,00, importi da ridurre fino al 50% e sulla cui somma calcolare la misura frazionale dovuta].

p.q.m.

definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, annulla l'atto di pignoramento notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione a M [REDACTED] srl [codice identificativo fascicolo 59/2019/[REDACTED] – cod. identificativo procedura esecutiva 059842019/[REDACTED] limitatamente alle somme dovute per la cartella di pagamento n. 0592018 [REDACTED] e per accessori della stessa.

Compensa le spese del presente giudizio per ¾ e condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione a rifonderle a M [REDACTED] srl per ¼ residuo, con distrazione in favore del procuratore di



Sentenza n. 2090/2020 pubbl. il 29/09/2020

RG n. ██████████/2019

detta società e liquidate già pro-quota in € 48,75 per esborsi ed in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di Legge.

Lecce, 29 settembre 2020

Il giudice
dr. Paolo Moroni



119
120



TRIBUNALE DI LECCE
CANCELLERIA DEL CONTENZIOSO CIVILE

Il sottoscritto Funzionario Giudiziario

vista l'istanza del Sig. Avv. **MATTEO SANCES**

letto ed applicato l'art. 325 Cpc;

CERTIFICA

che, avverso la sentenza n. **2090/2020**

emessa nel procedimento n. ~~6000~~/2019

promosso da **MC** ~~XXXXXXXXXX~~ N SRL

nei confronti di **AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

non è stato proposto, nei termini di legge, appello, regolamento di competenza,
ricorso per cassazione o revocazione.

La stessa è divenuta, pertanto, cosa giudicata formale.

Lecce, **22 GEN. 2021**



Il Funzionario Giudiziario
Elia Stomaci

IL CANCELLIERE
Fiorino MARRA

riscossi € **3,87**
per diritto di certificazione

Il Funzionario Giudiziario
Elia Stomaci

IL CANCELLIERE
Fiorino MARRA